



CONFINDUSTRIA

***Schema di Decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”***

Position Paper

Gennaio 2023

## Valutazioni e criticità di ordine generale e prioritario

La Direttiva 2019/1937, riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"*, ha l'obiettivo di garantire un livello di protezione elevato per coloro che segnalano violazioni del diritto dell'UE e punta a creare canali di comunicazione sicuri che permettano di effettuare segnalazioni sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno (verso un'Autorità pubblica o attraverso i mass-media).

Per Confindustria questa forma di protezione rappresenta uno strumento utile per prevenire e contrastare le condotte illegali all'interno delle organizzazioni complesse.

Già all'epoca della predisposizione della "prima" disciplina nazionale sul tema - a opera della legge n. 179 del 2017 - Confindustria aveva offerto un contributo costruttivo ai lavori; contributo che non intende far mancare in occasione del recepimento della Direttiva, segnalando, al contempo, alcuni aspetti problematici che meritano attenta valutazione.

In particolare, è necessario che il recepimento garantisca un bilanciamento tra la protezione dei "whistleblower" e la salvaguardia delle imprese nei confronti di utilizzi distorti (o abusivi) dello strumento delle segnalazioni, con i conseguenti - e potenzialmente molto rilevanti - danni reputazionali ed economici. In questa prospettiva, lo Schema di decreto di recepimento (di seguito: lo Schema), presenta diverse criticità, che emergono anzitutto dal confronto con la Direttiva, di cui sarebbe opportuna una trasposizione più "fedele".

Tra le altre cose, preoccupa la vaghezza di alcuni presupposti alla base delle segnalazioni, nonché l'eccessiva estensione dell'ambito applicativo; quest'ultimo aspetto, seppur contemplato dalla Direttiva come facoltà per gli Stati membri, risulta poco razionale rispetto all'ordinamento vigente e, soprattutto, poco coerente rispetto alle caratteristiche del nostro tessuto produttivo.

In linea con queste considerazioni, si evidenziano in premessa 4 punti generali e prioritari.

1. Il primo riguarda l'ambito soggettivo di applicazione: lo Schema include tra i destinatari della nuova disciplina le **imprese con meno di 50 dipendenti** che siano dotate di un modello organizzativo 231 (di seguito anche: MO 231), nonostante la Direttiva, in linea di principio, escluda le imprese sotto tale soglia dimensionale. Tali enti non costituiscono una categoria separata rispetto agli altri soggetti giuridici del settore privato e, dunque, non appare giustificato disciplinare una loro classificazione specifica, anche in considerazione della *ratio* del nuovo istituto, che poco si addice alle realtà di minori dimensioni. Peraltro, la scelta dello Schema determina un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anche a piccole e a microimprese, che la Direttiva prevede quale facoltà, ma solo a seguito di una specifica valutazione dei rischi delle attività svolte e di una procedura specifica di comunicazione alla Commissione (v. *Considerando* 48 e art. 8, par. 7 e 8, della Direttiva).
2. Con riferimento al campo di applicazione oggettivo, lo Schema prevede che le "mere" **violazioni del modello 231** potrebbero essere oggetto anche di divulgazioni pubbliche, al pari di quelle del diritto dell'UE e delle altre tipologie di violazioni contemplate. In proposito, occorre considerare che le prescrizioni contenute nei MO 231 sono connotate dalla prevalente finalità di trasparenza dei processi organizzativi ed efficacia dei presidi procedurali interni. Pertanto, è necessario distinguere le corrispondenti violazioni, che dovrebbero essere oggetto di segnalazioni attraverso i soli canali interni, dalla commissione di reati presupposto della responsabilità 231, per i quali risulta invece

ragionevole prevedere, ove ne ricorrano i presupposti, l'utilizzo dei canali di segnalazione esterni e della divulgazione pubblica, sebbene in presenza di violazioni che, per materia e per rilevanza, possano avere una significativa valenza esterna, perché lesive di un interesse pubblico.

3. Un ulteriore punto prioritario riguarda la necessità di un **adeguato bilanciamento tra l'emersione delle violazioni e i rischi di danni reputazionali** all'impresa e al segnalato (le c.d. "persone coinvolte"), in presenza di segnalazioni che si rivelino false o infondate.

In particolare, è necessario: *i)* rafforzare i presupposti alla base delle segnalazioni, a partire dalla precisazione, in tutto il testo del provvedimento, su cosa debba intendersi per "fondati motivi" che le giustificano; *ii)* contenere la discrezionalità del segnalante - anche - in ordine al canale (interno, esterno o tramite divulgazione pubblica) di segnalazione scelto, tenuto conto della necessità, richiesta dalla Direttiva, che il *whistleblower* ritenga altamente probabile che si sia verificata o si verifichi la violazione e che sia in grado di documentare, o comunque suffragare, in modo adeguato la segnalazione, in linea peraltro con quanto emerge dalla Direttiva e dalle indicazioni dell'ANAC; *iii)* rafforzare i presidi di natura sanzionatoria, ancor prima che intervenga una condanna in primo grado.

4. Infine, connesso al punto precedente, si evidenzia la necessità di una specifica disciplina per la **tutela della "persona coinvolta"**, che lo Schema non sembra considerare, nonostante la stessa Relazione illustrativa (in riferimento all'art. 12) e la Direttiva (ai *Considerando* 100-102 e agli artt. 22 e 23, par. 2) ne prevedano la protezione al pari del segnalante; occorre quindi riconoscere alla "persona coinvolta" adeguate prerogative di difesa e reazione.

Di seguito, le osservazioni di maggior dettaglio su questi e altri punti dello Schema.

## Art. 2 (Definizioni)

Come anticipato in premessa, si ritiene necessario riformulare, all'art. 2, co. 1, lett. q), il punto 3), **limitando l'ambito di applicazione** nel settore privato ai **soggetti dotati di un MO 231 che impieghino più di 50 dipendenti**<sup>1</sup>. L'attuale previsione dello Schema determina, anzitutto, un ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione anche a piccole e microimprese sotto i 50 dipendenti, se dotate di un MO 231, esito che la Direttiva prevede quale facoltà riconosciuta agli Stati membri, ma "*in seguito a un'adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica*". Non risulta che tali rischi siano stati valutati e che siano genericamente associabili all'ampia ed eterogenea platea delle imprese con meno di 50 dipendenti che adottano un MO 231. Peraltro, la formulazione attuale rischierebbe di disincentivare le PMI fino a 50 dipendenti ad adottare o a mantenere il MO

---

<sup>1</sup> Si propone la seguente riformulazione: "2) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1)".

231, con un aggravio di adempimenti che mal si conciliano con le dimensioni organizzative del nostro tessuto produttivo. Di conseguenza, per i soggetti privati che adottano un MO, ma che hanno meno di 50 dipendenti, si propone di continuare ad applicare l'attuale disciplina sul *whistleblowing* (recata dall'art. 6, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231<sup>2</sup>), anche in considerazione del fatto che la stessa richiede la previsione di procedure e l'attivazione di canali di segnalazione interna, con un sistema di garanzie e sanzioni disciplinari adeguate.

Inoltre, si propone di **escludere** dalla nozione di “**soggetti del settore pubblico**” di cui all'art. 2 co. 1, lett. *p*), le **società quotate**, così come definite dall'art. 2, lett. *p*) del D.lgs. n. 175/2016 (TU società a partecipazione pubblica). Ciò per ragioni di coerenza sistematica con la disciplina contenuta nel citato D.lgs. n. 175/2016, con la legge n. 190 del 2019 e con il D.lgs. n. 33 del 2013, che espressamente escludono - salvo limitate eccezioni - dalla disciplina pubblicistica in materia di società a partecipazione pubblica, anticorruzione e trasparenza le quotate, come sopra definite. Peraltro, queste ultime rientrano a pieno titolo tra i “soggetti del settore privato”, anche in quanto sottoposte al D.lgs. n. 231/2001 (e non alla legge n. 190/2012). In assenza della modifica proposta, le società pubbliche quotate si vedrebbero soggette a regimi giuridici differenti e spesso inconciliabili. Potrebbero porsi, infatti, problemi di non agevole interpretazione del disposto di cui all'art. 5, co. 3, secondo cui le segnalazioni debbono essere ricevute dal responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, istituito ai sensi di quella stessa legge 190, non applicabile alle società quotate ex art. 2, lett. *p*), del D.lgs. n.175/2016.

Per ragioni analoghe, si evidenzia l'opportunità di eliminare dalla definizione di soggetti pubblici anche i **concessionari di pubblico servizio**, in quanto, a prescindere dall'essere titolari di una concessione, sono imprese a tutti gli effetti, organizzate in forma societaria (spesso di capitali) e dovrebbero rientrare, quindi, nella definizione di “soggetti del settore privato” ed essere assoggettati alla relativa disciplina.

Si richiede poi di precisare, al co. 1 lett. *r*), quali siano i soggetti che rientrano nella categoria dei “**soggetti diversi**” rispetto a quelli del settore privato.

Infine, al co. 1, lett. *f*) si suggerisce di “limitare” ai **mass-media** (presidiati dalle normative di settore) i **canali di divulgazione pubblica**, eliminando il generico riferimento ai “mezzi elettronici o agli altri mezzi di diffusione” che, oltre a non essere stati individuati, rischiano di consentire la diffusione di notizie anche attraverso canali non presidiati da rigorosi meccanismi di controllo (es. *social network*).

### **Art. 3 (Ambito di applicazione soggettivo)**

Per le ragioni evidenziate in premessa, si ritiene necessario riformulare il co. 2, lett. *b*), facendo sì che le segnalazioni inerenti a “**mere**” violazioni del **MO 231 siano** veicolate

---

<sup>2</sup> In tal senso andrebbe modificato l'art. 23 (Abrogazione di norme), co. 1, lett. *b*) dello Schema. Inoltre, si segnala che l'attuale formulazione della norma non abroga espressamente il comma 2 bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 superato dalla nuova disciplina. È pertanto necessario correggere la formulazione.

unicamente attraverso il canale interno, distinguendole così - tra le altre - dalle violazioni che integrino la commissione di un reato presupposto della responsabilità 231.

Al contrario, l'attuale versione dello Schema prevede che le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231 o le violazioni dei MO 231 possano essere oggetto di segnalazione interna o di divulgazione pubblica (risulta esclusa, invece, la modalità della segnalazione esterna per le violazioni dei MO 231).

L'esigenza di veicolare le segnalazioni relative a "mere" violazioni del MO 231 attraverso i soli canali interni risponde, da un lato, all'esigenza di non appesantire la disciplina applicabile ai soggetti privati, dall'altro - e soprattutto - al fatto che le segnalazioni in questione non possono in alcun modo essere considerate, di per sé, al pari di quelle afferenti a violazioni lesive di un interesse pubblico, secondo l'accezione accolta dalla Direttiva. Infatti, ammettere in ogni caso le segnalazioni pubbliche in queste ipotesi risulta sproporzionato e incoerente con la *ratio* della Direttiva stessa. Sul punto, occorre peraltro tener conto che la Direttiva non contempla alcun riferimento a esigenze di tutela dell'"integrità" dei soggetti privati, concentrandosi, invece, sulle violazioni che comportino una lesione significativa dell'interesse pubblico, di cui al *Considerando* 84. Quest'ultimo sottolinea che le procedure stabilite per dar seguito a segnalazioni relative a violazioni del diritto dell'Unione sono funzionali a un obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri, in quanto mirano a migliorare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in settori specifici, in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico. Al contrario, le violazioni del MO 231 (che non integrino fattispecie di reato presupposto) hanno rilevanza meramente interna e attengono ad aspetti squisitamente organizzativi dell'impresa, rispetto ai quali qualunque "intrusione" (anche indiretta) dei poteri pubblici appare sproporzionata e inopportuna.

Inoltre, al comma 5, lett. *b*), è opportuno chiarire il concetto di "**stabile legame affettivo**", molto generico, che rischia di creare dubbi interpretativi e applicativi.

#### **Art. 4 (Canali di segnalazione interna)**

Il co. 1 prevede l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati, di attivare un proprio canale di segnalazione, che garantisca la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e dei contenuti della segnalazione. Tuttavia, per i soggetti privati lo Schema non chiarisce, in concreto, i requisiti di questo canale di segnalazione, né fornisce uno standard di riferimento; al contrario, per la gestione delle segnalazioni esterne prevede l'elaborazione di Linee Guida da parte di ANAC.

Pertanto, sarebbe opportuno prevedere il rinvio a una fonte regolamentare (es. un Decreto Ministeriale), che stabilisca **linee guida** sul corretto adempimento dell'obbligo (es. quali misure o strumenti, oltre la crittografia, possono essere considerate idonee a garantire la massima riservatezza delle segnalazioni interne), nonché sulla gestione del canale di segnalazione interna, previa consultazione con gli *stakeholder* interessati, anche al fine di assicurare omogeneità applicativa e considerate le rilevanti sanzioni collegate alla mancata attivazione del suddetto canale (art. 21). Sul punto, si evidenzia che le eventuali linee guida o indicazioni tecniche dovrebbero tener conto dei sistemi operativi di segnalazione già attivati in attuazione dell'art. 6, co. 2-*bis*, del D.lgs. n. 231/2001, prevedendo eventuali,

necessarie modifiche o adattamenti tecnici ai sensi della nuova disciplina, così da salvaguardare le procedure già implementate e gli investimenti già sostenuti dalle imprese.

Un ulteriore profilo da evidenziare riguarda il co. 4 che, in linea con la Direttiva, prevede la facoltà per i soggetti privati fino a 249 dipendenti di condividere le risorse per le segnalazioni interne e per la loro eventuale istruttoria, fermo il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva, *in primis* la riservatezza. Al riguardo, stando a una lettura sistematica della norma europea, essa intende agevolare le imprese di minori dimensioni nel processo di adeguamento ai nuovi oneri, semplificando gli adempimenti. Tuttavia, la disposizione ha alimentato un dibattito, anche in sede europea<sup>3</sup>, in ordine ai suoi eventuali effetti sulla realtà dei **gruppi d'impresa**. La questione deriva dal fatto che la Direttiva - e lo Schema - contempla espressamente la facoltà di condividere le risorse per le sole PMI: ciò ha determinato numerose perplessità tra gli operatori, in particolare rispetto alla possibilità per i gruppi d'impresa di condividere le risorse necessarie per il ricevimento delle segnalazioni. Sul punto, poiché si ritiene che il silenzio della norma europea non sia volto a escludere la facoltà per i gruppi (privati e pubblici) di condividere *il canale di segnalazione interna e la relativa gestione*, sarebbe opportuna una previsione che espressamente abiliti tale opzione. Nei gruppi d'impresa, infatti, l'accentramento delle attività risponde all'esigenza di contenimento degli oneri e di rafforzamento dell'assetto organizzativo e, in quest'ottica, sarebbe comunque opportuno estendere loro la richiamata facoltà.

#### **Art. 6 (Condizione per l'effettuazione della segnalazione esterna)**

Per le ragioni evidenziate in premessa, al co. 1, lett. *b*) sarebbe opportuno **escludere il ricorso alla segnalazione esterna** se quella interna si è conclusa "*con un provvedimento finale negativo*". Ciò sia perché tale fattispecie non è contemplata nella Direttiva, sia perché si tratterebbe di una previsione sproporzionata e non coerente con l'impianto delineato dall'articolo in questione. Infatti, le lettere *c*) e *d*) già consentono al segnalante di effettuare direttamente la segnalazione esterna in presenza di determinate sue valutazioni, riconoscendogli un ampio margine di discrezionalità. In questo contesto, riconoscere al segnalante anche la facoltà della segnalazione esterna qualora quella interna abbia avuto esito negativo, appare irragionevole e tale da alterare (vanificandola) la gradualità impostata nello Schema tra i differenti canali, oltre che inficiare il valore dell'istruttoria interna.

Analogamente, alla lett. *c*), andrebbe eliminata, o quantomeno circostanziata in modo preciso, la condizione per cui il segnalante può ricorrere direttamente alla segnalazione esterna se ha "*fondati motivi*" di ritenere che, ove effettuasse quella interna, alla stessa non verrebbe dato seguito o potrebbero determinarsi ritorsioni in suo danno. Il rischio concreto è, altrimenti, di rendere vana la stessa predisposizione dei canali interni.

---

<sup>3</sup> Al riguardo si segnala che BusinessEurope ha inviato, a fine agosto 2021, un messaggio alla Commissione UE e al Consiglio UE sulla corretta interpretazione dell'art. 8 co. 6 della Direttiva, in particolare sostenendo l'opportunità e i vantaggi di una lettura non restrittiva per i gruppi di imprese. Inoltre, si evidenzia che sia la Francia che la Danimarca, nell'attuare la Direttiva hanno previsto la possibilità di istituire dei canali comuni di gruppo, prescindendo dal limite dimensionale delle società che ne fanno parte.

Sempre in tema di segnalazione esterna, si segnala un refuso all'art. 7, co. 3, la cui formulazione appare incompleta.

### **Art. 15 (Divulgazioni pubbliche)**

Con riferimento alla lett. c), si ritiene opportuno, per chiarire la *ratio* della previsione e scongiurare interpretazioni estensive, **riprendere integralmente la formulazione della Direttiva** secondo cui le circostanze che, in concreto, legittimano il ricorso alla divulgazione pubblica vanno ricondotte a "*quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa*" (art. 15 co.1 let. b), ii).

Pur trattandosi di un elenco non esaustivo, esso rappresenta il riferimento ineludibile per una più corretta applicazione della disciplina. Si sottolinea, infatti, che il sistema di segnalazione delle violazioni rilevanti previsto dalla Direttiva riconosce al segnalante la possibilità di scegliere il canale più adeguato, tra quello interno o esterno, ma in presenza di specifici presupposti. Pertanto, risulta necessario far emergere chiaramente che il ricorso alla divulgazione pubblica rappresenta una sorta di *extrema ratio*, individuando in modo preciso i presupposti che ne consentono l'utilizzo, anche al fine di tutelare i legittimi interessi reputazionali dei soggetti coinvolti. Infatti, ancorché tale divulgazione possa risultare in un secondo momento destituita di fondamento, è idonea a creare un danno reputazionale grave e irreparabile alle c.d. persone coinvolte, con conseguenze economiche e potenziali rischi per la stessa continuità d'impresa.

Pertanto, occorre chiarire che la divulgazione pubblica può essere attivata solo in casi eccezionali e, comunque, ben predefiniti così come previsto dall'art. 15 della Direttiva.

### **Art. 16 (Condizioni per la protezione del segnalante)**

Andrebbero previste **sanzioni efficaci** per dissuadere il segnalante dall'effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino false o infondate, come previsto dalla Direttiva e dall'attuale disciplina del D.lgs. 231/2001 (sanzioni disciplinari anche in caso di dolo o colpa grave per il *whistleblower* che effettui segnalazioni infondate). La Direttiva stabilisce, infatti (art. 23, comma 2), che gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i segnalanti che abbiano scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. La sanzione in questi casi, vista soprattutto la possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche, non può consistere unicamente nella perdita delle "tutele" previste dallo Schema a beneficio del segnalante, o in sanzioni disciplinari solo a seguito di una sentenza di condanna in primo grado per i reati di diffamazione o calunnia o per responsabilità civile.

In tal senso, il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni interne, così come l'Autorità competente (ANAC) per quelle esterne, dovrebbero essere investiti della prerogativa di segnalare i presupposti per comminare una sanzione disciplinare - il primo - ovvero comminare direttamente una sanzione amministrativa - la seconda - a coloro che abbiano effettuato segnalazioni risultate manifestamente infondate anche prima dell'intervento di una sentenza (fermi restando eventuali, ulteriori profili di responsabilità).

Inoltre, sempre in chiave di bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, la circostanza che le “motivazioni” alla base delle segnalazioni siano irrilevanti ai fini del mantenimento delle tutele del segnalante (v. co. 2), dovrebbe essere accompagnata dalla precisazione che resta salva, per il segnalato (la “persona coinvolta”), la possibilità di agire in giudizio per i reati di diffamazione e calunnia. In proposito, si consideri che le previsioni codicistiche in materia di diffamazione (art. 595 c.p.) escludono, in presenza dell’intento diffamatorio, rilevanza liberatoria alla veridicità dell’informazione.

### **Art. 17 (Divieto di ritorsione)**

Nello Schema è prevista, sia nel caso in cui vengano instaurati procedimenti giudiziari, sia nel caso di controversie stragiudiziali che abbiano a oggetto l’accertamento di comportamenti ritorsivi, una presunzione relativa in base alla quale il comportamento ritorsivo denunciato è considerato conseguenza diretta della segnalazione/denuncia/divulgazione, prevedendo poi, a tutela della vittima della (presunta) ritorsione, l’inversione dell’onere della prova. Difatti, il soggetto che avrebbe realizzato i comportamenti lesivi è ammesso alla prova liberatoria solo qualora dimostri che *“tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia”*. Tale formulazione rende estremamente gravosa la prova contraria, in quanto sono indefiniti i contenuti e i limiti della stessa, determinando incertezza sull’esatta configurazione dell’onere probatorio. Al contrario, appare più corretta, in quanto più chiara e delimitata, la formulazione utilizzata nel testo della Direttiva che, all’art. 21, co. 5, prevede che *“spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati”*.

Si suggerisce, dunque, di riprendere, al co. 2, secondo periodo, la formulazione utilizzata nel testo della Direttiva in merito all’**onere della prova** sulle ritorsioni. In questo modo, verrebbero conciliate in modo più equilibrato le due esigenze di tutela: quella del segnalante e del segnalato (“persona coinvolta”), in quanto introdurre a carico di quest’ultimo l’inversione dell’onere e, in più, dettagliarlo con la prova di *“ragioni estranee alla segnalazione”* significa imporre, nei fatti, una *probatio diabolica*.

### **Capo III Misure di protezione - Tutela della “persona coinvolta”**

Lo Schema non considera la necessità, peraltro prevista espressamente dalla Direttiva, di **disporre un’adeguata tutela anche della “persona coinvolta”**, vale a dire la persona fisica o giuridica oggetto della segnalazione o, comunque, interessata dalla stessa.

Al contrario, si ritiene necessario disciplinare espressamente il diritto della persona coinvolta dalla segnalazione di essere sentita dal soggetto interno o dall’Autorità esterna competenti a ricevere la segnalazione, nonché di difendersi e di accedere agli atti inerenti alla segnalazione stessa, in linea con quanto previsto dalla Direttiva. In questo senso, sarebbe opportuno prevedere anche che l’ANAC informi la persona coinvolta (fisica o giuridica) dell’invio della segnalazione non rientrante nella propria competenza all’Autorità amministrativa o giudiziaria (art. 8 co. 2). Inoltre - come già visto - andrebbe disciplinato, o quantomeno richiamato espressamente, il diritto della persona coinvolta da una segnalazione falsa o infondata di agire per la tutela dei propri diritti lesi e per ottenere un adeguato risarcimento, come peraltro previsto dalla Direttiva.